m_inf.A22E495.REGISTRO UFFICIALE.U.0026482.23-09-2025
Compartimento Polizia Stradale
Emilia Romagna - Bologna
Prot.: 0428243 del 08/10/2025 Entrata Cod. Amm. m_it
Data: 08/10/2025 12:12:10

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direz.Centr. Pol. Str., Ferr. e Rep. Spec. P.d.S.
300/STRAD//0000027580.E/2025 del 23/09/2025 m_it
Data: 23/09/2025 16:11:28

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

Divisione 5

Ministero dell'Interno
Dipartimento per la Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per Reparti Speciali della Polizia di Stato dipps012.0500@pecps.interno.it

(All. 1)

Oggetto: Richiesta chiarimenti sull'interpretazione e corretta applicazione dell'art. 126-bis del codice della strada nelle ipotesi di conducente neopatentato

Si riscontra la pec in allegato, pervenuta alla scrivente Divisione per competenza, rappresentando che il quesito di specie, come da codesta Direzione evidenziato, è stato indirettamente oggetto di istruttoria e decisione da parte della Corte costituzionale nella sentenza n. 274/2016 relativamente all'applicabilità della patente a punti ai conducenti stranieri, da cui l'applicabilità ai neopatentati della doppia decurtazione risulta essere un corollario.
Nella sentenza sopra richiamata vengono indicati i passaggi logici in cui si conferma la ragionevolezza della norma

"6.- La difformità del meccanismo sanzionatorio delle condotte di guida, che inibisce l'accesso all'esame di idoneità tecnica per la revisione della patente a quei cittadini italiani che sono titolari di patente estera e risiedono al di fuori dal territorio nazionale, deriva dalla diversità delle fattispecie poste a confronto poichè, a parità di infrazioni commesse, comportanti la decurtazione totale del punteggio, la sanzione incide, in caso, di patente italiana, sullo stesso titolo abilitativo, portando alla sua sospensione, e in caso di patente estera, sulla sola facoltà di guidare in Italia.

7.- La ratio di fondo del meccanismo della patente a punti risiede nell'esigenza di dare una pronta risposta per garantire in modo non irragionevole la sicurezza della circolazione. Essa va garantita in relazione a tutti i conducenti, siano essi titolari di patente estera o italiana; e infatti il meccanismo della decurtazione del punteggio viene esteso anche ai primi e la sanzione finale è costruita in maniera da assicurare tale esigenza, essendo indifferente che il suo raggiungimento sia ottenuto per mezzo della sospensione del titolo alla guida ovvero della inibizione a circolare in Italia.

8.- Sulla scorta di tali considerazioni, un meccanismo sanzionatorio che consente al solo titolare di patente italiana, e non anche al cittadino italiano titolare di patente estera, a fronte della decurtazione totale del punteggio, di dimostrare, sostenendo un apposito esame, di essere ancora idoneo alla guida e di non costituire un pericolo per la sicurezza stradale, è irragionevole rispetto alla causa giustificativa della disposizione, che invece impone una disciplina uniforme in funzione del raggiungimento del fine di sicurezza della circolazione. La norma censurata è, quindi, illegittima nella

parte in cui non consente al cittadino italiano residente all'estero e titolare di patente estera, in caso di azzeramento del punteggio, di sostenere un esame di idoneità tecnica per la revisione della patente, onde evitare il provvedimento di inibizione alla guida in Italia.

9.- Analoga irrazionalità non è, invece, riscontrabile con riferimento alla restante disciplina della patente a punti. L'obbligo di comunicazione di tutte le variazioni di punteggio, con finalità deterrente dell'ulteriore commissione di infrazioni comportanti la perdita aggiuntiva di punteggio, e il meccanismo di recupero di quest'ultimo, per mezzo della frequenza di appositi corsi o degli incrementi premiali per buona condotta di guida, costituiscono strumenti agevolativi orientati alla sicurezza della circolazione stradale; tuttavia, poichè la loro mancata applicazione non produce l'effetto di frustrare il fine ultimo della norma, non è irragionevole che essi siano stati riservati dal legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalità, al solo titolare di patente italiana."

Alla luce di quanto espresso dalla Corte costituzionale si conferma l'applicabilità della patente a punti ai conducenti stranieri, nonché a italiani che sono titolari di patente estera, e conseguentemente, l'applicabilità del meccanismo del raddoppio dei punti da decurtare ai neopatentati con patente estera, in conformità con il dettato normativo dell'art 126 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Il Dirigente

(dott. Pietro Marianella)

PIETRO
MARIANELLA
MIMS
24.07.2025
12:59:26
UTC